

Nota sui costi degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

Un impianto di produzione si definisce essenziale per la sicurezza del sistema elettrico se, in assenza dell'impianto medesimo, non sia possibile assicurare adeguati standard di gestione in sicurezza del sistema stesso, anche in ragione delle esigenze di manutenzione programmata degli altri impianti di produzione e degli elementi di rete.

I regimi vigenti di remunerazione degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico sono i seguenti:

- a) il regime tipico ordinario;
- b) il regime tipico di reintegrazione dei costi:
 - a. per impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale;
 - b. per impianti che, contestualmente, sono sia connessi a reti, con obbligo di connessione di terzi, non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, sia nella titolarità di soggetti diversi dalle imprese elettriche minori (di seguito: impianti extra RTN);
- c) i regimi contrattuali.

Per gli impianti in regime ordinario, che sono indicati nell'elenco degli impianti essenziali, Terna riconosce un corrispettivo pari, in ciascuna ora, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile ammesso dall'Autorità e il prezzo zonale espresso dal mercato del giorno prima.

Nel caso del regime di reintegrazione dei costi, è riconosciuto un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo.

I regimi contrattuali, che sono alternativi ai regimi ordinario e di reintegrazione dei costi, presuppongono la stipula di un contratto tra l'utente del dispacciamento e Terna e prevedono che all'utente del dispacciamento sia riconosciuto un corrispettivo fisso, a fronte di specifici impegni assunti, e che nessuno degli impianti di produzione nella disponibilità dell'utente medesimo sia inserito nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno solare cui il contratto si riferisce.

Nella Tabella 1 sono indicati gli oneri relativi agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico con riferimento all'anno 2013, che è l'ultimo anno per il quale si dispone di dati consuntivi. Per quanto attiene al regime di reintegrazione, i dati sono tratti dalle istanze di reintegrazione avanzate dagli utenti del dispacciamento interessati, fatto salvo il caso degli impianti extra RTN, per i quali, non essendo stata ancora presentata l'istanza per l'anno 2013, si è ipotizzata una richiesta di corrispettivo analoga a quello riportato nell'istanza per l'anno 2012. Essendo ancora in corso le istruttorie sulle istanze per l'anno 2013 già presentate, l'importo indicato nella Tabella 1 è da considerare provvisorio.

Tabella 1 – Oneri per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

<u>mln€</u>	<u>2013</u>
regime ordinario	8
regime di reintegrazione	423
regimi contrattuali	147
<hr/>	<hr/>
totale	578